



**COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO**  
**Provincia di Caserta**

**Ordinanza del Sindaco n. 48 del 23-10-2020**

Emergenza COVID-19: sospensione attività didattiche delle scuole primarie e secondarie pubbliche e private dal 24 ottobre al 01-11-2020.

**IL SINDACO**

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

**PREMESSO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

**VISTO** il decreto legge 30 luglio 2020, n.83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2020 n. 198;

**VISTO** il DPCM del 13/10/2020;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il DPCM 7 settembre 2020 nel quale, agli artt. 1 e 2, si legge: "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020. salvo quanto previsto dal comma 4"

Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 Ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21/08/2020 avente a oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia"

**VISTO** il DPCM del 18/10/2020;

**VISTA** l'Ordinanza n. 78 della Regione Campania e ss.mm.ii.;

Rilevato che, nell'ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica del paese, è stato rilevato un alto numero di nuovi contagi, ulteriormente in aumento, in termini percentuali riferiti a tamponi effettuati, rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti, tale da ritenere la sospensione delle attività didattiche, quale misura idonea al contenimento del rischio di contagio da Covid-19;

**RITENUTO** opportuno disporre la sospensione delle attività scolastiche delle scuole primarie e secondarie pubbliche e private dal 24/10/2020 fino alla data del 01/11/2020;

**VISTO** il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art. 50 commi 4 e 5;

#### **ORDINA**

Per quanto espresso in premessa, la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche delle scuole primarie e secondarie pubbliche e private dal 24/10/2020 al 01/11/2020.

#### **DISPONE**

la notifica della presente ordinanza, a mezzo PEC attesa l'urgenza, al Dirigente Scolastico delle scuole primarie e secondarie pubbliche e private;

la notifica della presente Ordinanza:

- al Prefetto della Provincia di Caserta;
- al Questore;
- al Comando di Polizia Locale di San Felice a Cancelli
- alla Stazione dei Carabinieri di San Felice a Cancelli.

La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all'albo Pretorio Generale del Comune di San Felice a Cancelli;

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

San Felice a Cancelli, 23 ottobre 2020

  
IL SINDACO  
Giovanni Ferrara